

Ordinanza Sindacale proposta dal V Settore-Comando di Polizia Municipale



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

ORDINANZA N. 32

DEL 19.01.2012

**Oggetto:** Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici e nelle discoteche dislocati nel territorio del Comune di Giardini Naxos. Revoca precedenti ordinanze sindacali.

**IL SINDACO**

**Premesso**

che nel territorio comunale di Giardini Naxos sono presenti numerose attività di esercizio pubblico che durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale e danzante;

**Considerato**

che in particolari eventi ovvero esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale occorre regolamentare l'attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici della somministrazione di sostanze alimentari e delle discoteche per quanto attiene l'orario di apertura e chiusura, nonché disciplinare le emissioni acustiche ivi prodotte durante l'orario di apertura, ai fini della tutela dei residenti dall'inquinamento acustico;

**Dato atto** che fino alla data odierna questo Comune non ha proceduto alla predisposizione di apposito provvedimento concernente la suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;

### **Ravvisata**

L'opportunità di regolamentare gli orari di attività dei locali pubblici dove si svolge attività di intrattenimento musicale e danzante, al fine di tutelare gli interessi degli operatori del settore, ma di assicurare altresì le condizioni per il godimento del riposo ai residenti della zona in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura nelle ore notturne;

### **Ritenuto**

Pertanto, doversi disciplinare gli orari di apertura e chiusura per lo svolgimento delle attività di cui sopra, a modifica delle ordinanze fin qui emanate;

### **Ritenuto**

Altresì, prevedere anche apposite sanzioni da applicare in tutti i casi in cui vi sia accertata la violazione del contenuto del presente provvedimento, applicando gli importi determinati con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.81 del 25/06/2009, avente per oggetto. *"Determinazione degli importi del pagamento delle violazioni in materia di Regolamenti ed Ordinanze Sindacali"*, i cui proventi vanno al Comune di Giardini Naxos;

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 e sue modifiche ed integrazioni;

D.P.C.M. 1/03/91

Visto il D.P.C.M. 14/11/97;

Visto il D.P.C.M. n.215 del 16/04/99;

Vista la legge n.689 del 24/11/1981;

Visto il Dlgs n.267/00;

Visto il D.P.R. n.227/2011

Visto il D.L. n.5/2012 convertito in legge

Vista la delibera del Commissario Straordinario n.81/2009;

Vista la delibera di C.C. n.35/2011, avente per oggetto: *"Nuovi criteri di programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*

## **ORDINA**

**ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere l'attività di intrattenimento musicale e danzante, di rispettare le seguenti prescrizioni:**

### **art.1- Disciplina degli orari**

Nei locali pubblici ( bar, ristoranti, stabilimenti balneari, discoteche, locali di gioco e svago) dove si svolge attività musicale è consentita la normale attività di intrattenimento fino alle ore 02,30.

Nelle discoteche, limitatamente ai mesi di luglio ed agosto, l'orario per lo svolgimento dell'attività musicale e danzante è consentito fino alle ore 03,00;

**art.2- Limiti delle emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'esterno degli esercizi interessati**

Gli esercizi che intendono svolgere attività musicale all'esterno devono rispettare i seguenti limiti di emissione sonora:

- Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 – **65 dB (diurno)**
- Dalle ore 22,00 alle ore 02,30/03,00 – **55 dB (notturno)**

**art.3 - Limiti delle emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'interno degli esercizi interessati**

All'interno dei locali, la disciplina delle emissioni sonore anche amplificate, durante l'intero periodo di apertura al pubblico, è quella dettata dal D.P.C.M. n.215 del 16/04/99. I titolari che intendono effettuare musica all'interno devono essere in possesso di un documento revisionale di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale. Per evitare la diffusione sonora in ambiente esterno, le aperture dei locali devono rimanere sempre chiuse. In ogni caso, la diffusione sonora all'interno dei locali deve rispettare i valori limite degli ambienti abitativi imposti dal D.P.C.M. del 14/11/97;

**art.4- Tutela della quiete pubblica e privata**

Fatto salvo quanto previsto dall'art.659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti.

A tal fine, sono considerate emissioni acustiche disturbanti:

- a) L'uso oltre i limiti della normale tollerabilità di strumenti musicali quali pianoforte, violini ecc., ovvero strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisori.

**Art.5- Prescrizioni da rispettare**

I titolari di attività, durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, dovranno provvedere a:

- a) Presentare al Comune una autocertificazione sulla previsione di impatto acustico allegando una relazione d'impatto acustico ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge n.447/95, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale;
- b) Rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti;
- c) Vigilare a che gli avventori non arrechino disturbo, mediante schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone;

- d) Rispettare in vigore codice penale in materia di somministrazione di bevande alcoliche;
- e) Rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche;
- f) Collocare all'interno del locale ed all'esterno, appositi contenitori , al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti in strada da parte degli avventori, evitando in tal modo sporcizia e degrado;
- g) Provvedere alla rimozione delle immondizie, rifiuti e materiale vario derivante dall'attività, abbandonati nelle aree di pertinenza stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area occupata o comunque prospiciente l'attività risulti pulita;
- h) Vigilare a che gli avventori non portino fuori dal locale bottiglie e bicchieri di vetro, nel caso in cui ciò avvenisse procedere a raccogliere tali rifiuti e conferirli in modo differenziato;
- i) Astenersi dal somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi del vigente T.U.L.P.S;
- j) Mantenere il decoro igienico dei luoghi.

#### **Art.6 – Misurazione e controlli**

L'attività di controllo viene demandata all'ARPA ed al Comando di Polizia Municipale nelle rispettive competenza.

#### **Art.7- Sanzioni**

Le violazioni alle prescrizioni temporali e modali previste nella presente ordinanza sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 300,00**, così come dispone la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.81 del 25/06/2009.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge n.689/81.

In caso di accertamento delle violazioni alla presenta ordinanza, saranno applicate le seguenti misure sanzionatorie accessorie:

- a) Tre giorni di sospensione del titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande a seguito di due violazioni accertate nell'arco di un anno;
- b) Sette giorni di sospensione del titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande a seguito di tre violazioni accertate nell'arco di un anno;
- c) Revoca del titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande a seguito di oltre tre violazioni accertate nell'arco di un anno .

#### **DEMANDA**

- All'Ufficio competente, per la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo pretorio del Comune, anche sul sito internet del Comune di Giardini Naxos, per la relativa diffusione ;

- Al Comando di Polizia Municipale per l'adozione di ogni provvedimento gestionale inerente la massima diffusione del presente provvedimento agli interessati;
- Al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Commissariato di P.S., per i controlli inerenti il rispetto del presente provvedimento.

### **DISPONE**

La notifica della presente ordinanza, per le rispettive competenze, al Responsabile Suap, all'Ufficio Commercio, al Comandante di Polizia Municipale di Giardini Naxos, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale polizia Stradale di Giardini Naxos, al Commissariato P.S., di Taormina perché vigilino sull'osservanza delle presente ordinanza.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Vengono revocate le precedenti ordinanze emesse in materia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e verrà pubblicizzata con ogni mezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Dalla Residenza Municipale, li

  
**Il Sindaco  
Pancrazio Lo Turco**